

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidenza della Regione
Direzione centrale Avvocatura regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 1- 2 dicembre 2005

**Ricorsi alla Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo settembre - novembre 2005

A cura di: Anna d'Ambrosio

Ricorsi alla Corte Costituzionale - Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo settembre - novembre 2005

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
77	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana	Pubblico impiego	Violazione artt. 3, 97 e 81, comma 4, 117 Cost	39
78	Legittimità costituzionale	Stato	Trento	Consiglio delle autonomie locali	Violazione art. 123 Cost.; artt. 8, 9, 26, e 47 Statuto speciale	39
80	Legittimità costituzionale	Stato	Bolzano	Impiego pubblico	Violazione artt. 3, 51, comma 1, e 97, comma1 e Cost.	40
82	Legittimità costituzionale	Stato	Bolzano	Beni culturali	Violazione 4 Statuto speciale; artt. 3 e 9 Cost.	42
87	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Potere sostitutivo della Regione	Violazione artt. 117 e 120 Cost.	45
89	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia giulia	Sanità pubblica	Violazione artt. 5, punto 16 e 6, punto 2, Statuto speciale; art. 117, comma 2 Cost.	48

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 77 del 18 agosto 2005 (GU 39/2005)

Materia: Pubblico impiego

Limiti violati: Artt. 3, 97 e 81, comma 4, 117 Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Oggetto del ricorso: disegno di legge n. 788-376-550-957 (Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti)

Annotazioni:

Il provvedimento legislativo, nella considerazione che il turismo assolve un ruolo primario nell'economia dell'isola, intende programmare e porre in essere una serie di interventi mirati a sostenerlo ed incrementarlo, armonizzando al contempo la normativa regionale con i principi contenuti nella legge quadro statale n. 135/2001 e con la regolamentazione di livello comunitario.

Il legislatore, nell'ambito del riordino degli enti e delle strutture preposte allo sviluppo del turismo e del riparto delle competenze fra i diversi livelli di governo nel settore, dispone la soppressione e la conseguente messa in liquidazione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e la contestuale creazione dei servizi turistici regionali (uffici periferici del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo) e dei distretti turistici.

Nello specifico, secondo la previsione del quarto comma dell'art. 4, in luogo delle sopresse aziende autonome di soggiorno e turismo dovranno essere istituiti, almeno uno per provincia, i sopracitati «servizi» regionali e farà carico al patrimonio della regione il saldo positivo o negativo del bilancio finale di liquidazione delle aziende stesse (secondo comma).

Per il personale di ruolo, al quinto comma, si è previsto «tout court» l'inquadramento nell'organico dell'amministrazione regionale, con il mantenimento della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta e l'assegnazione agli istituendi distretti turistici territoriali.

Agli interessati è consentito, a domanda e previa concertazione sindacale in fase di attuazione della legge, il trasferimento presso gli uffici o regionali o comunali o provinciali.

Al ricorrente risulta evidente che il disposto inquadramento nella pianta organica dell'amministrazione regionale di personale che in futuro sarà assegnato ad uffici, istituiti su iniziativa pubblica e privata e di cui non è prevedibile ipotizzare il fabbisogno di unità lavorative, si pone in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97, Cost.

Principio questo lesivo, ulteriormente laddove si rimetta alla volontà del dipendente la scelta dell'amministrazione presso la quale prestare servizio, indipendentemente dall'esistenza e preventiva verifica delle necessità degli uffici, anche riguardo alla professionalità ed esperienze lavorative possedute dai richiedenti.

La norma, inoltre, non contiene la determinazione della spesa derivantene né la necessaria indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi in contrasto con l'art. 81, comma 4, Costituzione.

Analoghe considerazioni vengono svolte nel ricorso per il personale precario destinatario della norma di cui al sesto comma, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con le sopprimende aziende autonome, chiamato ope legis a continuare a prestare la propria attività lavorativa «prioritariamente» presso i servizi dell'Assessorato regionale del turismo indipendentemente, anche in questo caso, dalla preventiva verifica della sussistenza della vacanza nell'organico e dei fabbisogni dell'ufficio.

Al pari delle precedenti disposizioni, anche il primo comma dell'art. 5, pare privilegiare il mantenimento dei livelli occupazionali e tutelare le aspirazioni dei dipendenti, a scapito della funzionalità degli uffici pubblici.

La norma, infatti, dispone che al personale delle sopprimende aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, la cui attività e beni sono trasferite alle province regionali, sia applicata la normativa relativa dipendenti dell'amministrazione regionale e che lo stesso, a domanda, possa scegliere di essere trasferito presso gli uffici regionali, provinciali, comunali o dei servizi turistici, che sarebbero costretti ad assumere un onere finanziario imprevisto e non giustificabile in alcun modo.

Le disposizioni di cui agli artt. 4, quinto comma e 5, primo comma, appaiono lesive degli artt. 3 e 97, Cost., in quanto prevedono l'applicazione della normativa e del trattamento economico relativi ai dipendenti regionali anche per coloro che prestano servizio presso amministrazioni diverse da quelli regionali e che svolgono, quindi, compiti e ricoprono mansioni per le quali i dipendenti di ruolo sono soggetti a un diverso trattamento economico e giuridico.

In contrasto con l'art. 97 Cost., anche sotto il profilo dell'imparzialità della pubblica amministrazione, si pone il capoverso del comma 3, dell'art. 4, ove si dispone che i direttori delle aziende autonome di soggiorno e turismo siano nominati commissari liquidatori dell'azienda stessa.

L'aver gestito, infatti, l'amministrazione dell'ente, pone il commissario liquidatore in una posizione di potenziale conflitto di interessi, non assicurando l'indispensabile terzietà nella valutazione delle attività e passività che prima lo stesso ha contribuito a realizzare con la propria attività a servizio dell'azienda posta in liquidazione.

L'art. 14, comma 3, a giudizio del ricorrente, si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 12, dello Statuto speciale, in quanto attribuisce all'Assessore regionale per il turismo una potestà regolamentare che può essere esercitata dal Governo e solo per l'esecuzione delle leggi regionali, che peraltro

nella materia di imprese e professioni turistiche, per espresso riconoscimento del legislatore, non sono esistenti.

La norma, nel modo in cui è formulata, appare altresì in contrasto con l'art. 117 Cost. nella parte in cui afferma che l'Assessore regionale può interferire nel campo delle professioni qualora queste non siano disciplinate dalla normativa vigente ed in ipotesi non siano neanche riconosciute dall'ordinamento infatti la particolare materia verte nel campo della legislazione concorrente.

L'art. 19, viene censurato per violazione degli artt. 97 e 81, comma 4 Cost.

Tale disposizione - osserva il ricorrente - sebbene sia definita «interpretazione autentica», introduce nella realtà una nuova norma che appare molto opinabile.

Infatti, a fronte dei programmi di fuoriuscita dei lavoratori precari, predisposti dalle amministrazioni locali ed autorizzati dall'Assessorato regionale al lavoro, è previsto che i contratti di lavoro a termine trasformatisi in assunzioni a tempo indeterminato, presso gli enti che abbiano deciso di avvalersi del contributo regionale per le assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, legge n. 388/2000 e dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 488/1997, comportino l'inquadramento in profili appartenenti alla fascia «B» del contratto collettivo di lavoro degli enti locali.

La norma, di indubbia tutela delle aspettative dei lavoratori interessati, non tiene in altrettanta considerazione i reali bisogni delle amministrazioni pubbliche, che si sono determinate a procedere alle assunzioni secondo le vacanze presenti nelle rispettive piante organiche, comportando altresì un incremento di oneri retributivi per i quali il legislatore non indica né l'ammontare né le risorse con cui farvi fronte.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 78 del 24 agosto 2005 (GU 39/2005)

Materia: Consiglio delle autonomie locali

Limiti violati: Art. 123 Cost; artt. 8, 9, 26, e 47 Statuto speciale

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del consiglio delle autonomie locali); art. 123 Cost; artt. 8, 9, 26, 47 e 60, Statuto speciale

Annotazioni:

Secondo il ricorrente la natura del provvedimento legislativo adottato configge con l'art. 123 Cost., come integrato della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che all'art. 7, ha aggiunto un ultimo comma all'art. 123 Cost., del seguente tenore: «In ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomi e locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali».

Al contrario, la Provincia autonoma di Trento ha istituito il consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria.

Orbene - osserva il ricorrente - è pur vero che l'art. 123, u. comma, Cost. si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario, essendo, invece, attribuite dall'art. 116 Cost. (come sost. dall'art. 2, comma 2, 1. Cost. n. 3/2001) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale», ma è anche vero che l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001 dispone che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente, riferite anche agli enti locali.

Dal che consegue che l'ultimo comma dell'art. 123 Cost., che contempla il consiglio delle autonomie locali, deve ritenersi vincolante anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sia intervenuto l'adeguamento dello statuto nel senso dell'ampliamento delle autonomie degli enti locali. Anche queste regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, dunque, sono tenute ad istituire e disciplinare il ridetto Consiglio, con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria.

Ciò considerato, la legge (ordinaria) regionale impugnata, si pone, a giudizio dello Stato in contrasto con l'art. 123, u. comma, in combinato disposto con l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001.

L'art. 8, comma 1 lett. c), della medesima legge provinciale, dispone che al Consiglio delle autonomie locali spetta anche, tra le altre funzioni, «la formulazione di proposte legislative; ove approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento».

Il comma 3 del medesimo articolo, poi, aggiunge che «il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter di formazione delle leggi presso il consiglio provinciale».

Tali disposizioni, nell'attribuire al consiglio delle autonomie locali un diritto d'iniziativa legislativa, sono ritenute dal ricorrente costituzionalmente illegittime perchè eccedono dalle competenze statutarie previste dagli artt. 8, 9, 26, e 47 D..P.R. 670/1972 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo cui la potestà legislativa spetta esclusivamente al consiglio regionale e ai consigli provinciali e contrastano con l'art. 60 dello stesso Testo unico, in base al quale la disciplina del diritto di iniziativa legislativa è rimessa, peraltro con esclusivo riferimento all'iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non provinciale).

Viene eccepita infine, la violazione da parte dei comma 1 e 3 dell'art. 8, della legge provinciale n. 7/2005 dell'art. 123, ultimo comma Cost., perché attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di iniziativa legislativa, in contrasto con la qualificazione costituzionale di detto organo come meramente consultivo.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 80 del 13 settembre 2005 (GU 40/2005)

Materia: Impiego pubblico

Limiti violati: Artt. 3, 51, comma 1, e 97, comma 1 e Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3

Annotazioni:

La norma che, nel testo novellato, viene impugnata, si ricollega espressamente al comma 2 dell'art. 14 della legge prov. n. 10/1992, sost. dall'art. 21 della l.p. n. 1/1999, secondo il quale la nomina (a tempo determinato secondo quanto previsto nel comma 3 del medesimo art. 14 e salvo rinnovo) dei direttori di cui al precedente comma 1 «eccettuata quella a direttore dell'ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30% delle ripartizioni e senza limitazione per i dipartimenti, a persone estranee all'amministrazione provinciale di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, escluso il limite di età».

Nel testo del comma 1 dell'art. 23 della stessa legge n. 10/1992, quale sostituito con l'art. 1, cpo. 3 della legge provinciale n. 3 del 2005, si prevede, che il personale dirigente nominato per chiamata dall'esterno a mente del richiamato comma 2 dell'art. 14 - in quanto abbia prestato «servizio dirigenziale» per almeno sei anni e abbia svolto i compiti affidatigli «con particolare successo» - possa con delibera giuntalesse essere iscritto nella sezione A dell'albo degli/delle aspiranti dirigenti e che tale iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico dirigenziale ricoperto.

Nel ricorso si evidenzia come la Corte abbia ripetutamente sottolineato - nella rilevata correlazione tra il principio cardine di imparzialità di cui al comma 1 dell'art. 97 Cost. con quelli, al primo collegati, di cui al comma 3 dello stesso articolo (secondo il quale agli impieghi della p.a. si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge), all'art. 98 (che pone i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione) e all'art. 51 (secondo cui tutti i cittadini hanno diritto ad accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza) - che, in un ordinamento democratico, che affida all'azione dell'amministrazione nettamente distinta da quella politica di governo il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento, il concorso pubblico, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci ed effettivamente più meritevoli, resta il metodo «ordinario» e migliore per la provvista degli organi chiamati ad

esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione: di modo che una deroga al principio del pubblico concorso (nella sua duplice valenza, sottolineata in particolare nella sent. n. 333/1993) da parte del legislatore, anche regionale - nella specie della Provincia di Bolzano la cui potestà normativa ex art. 8 dello Statuto speciale può essere legittimamente esercitata nei limiti di cui al precedente e richiamato art. 4, ed in primo luogo «in armonia» con la Costituzione - può ritenersi costituzionalmente ammissibile solo a fronte di peculiari situazioni oggettivamente giustificatrici e quindi nei limiti segnati dalla ragionevole necessità di assicurare una migliore garanzia del buon andamento della amministrazione: e sempre che dalla prevista assunzione nella p.a. attraverso norme di «privilegio», non derivi per gli altri pubblici dipendenti, assunti attraverso pubblico concorso, una irragionevole compressione o riduzione della loro posizione e delle loro legittime aspirazioni correlate alla stessa.

A giudizio del ricorrente, la disposizione impugnata si pone chiaramente in contrasto con i richiamati parametri costituzionali per quanto essa prevede, da un lato, che il personale dirigente, già chiamato dalla giunta provinciale dall'esterno a coprire un incarico dirigenziale per un tempo necessariamente determinato, possa essere, con delibera dello stesso organo politico sulla base della verifica di aver svolto tali compiti dirigenziali «con particolare successo», iscritto nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti; e, d'altro lato, che siffatta iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Provincia, con inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico dirigenziale espletato.

A tal proposito, viene considerato che la così prevista instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato con i predetti soggetti, sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale, da parte della giunta, del «particolare successo» ottenuto nello svolgimento dei compiti dirigenziali già loro affidati e pertanto al di fuori di una qualsiasi procedura concorsuale pubblica, si pone in violazione del richiamato principio che impone il pubblico concorso quale ordinario sistema di scelta obiettiva e imparziale del personale migliore cui affidare l'esercizio di pubbliche funzioni, consentendosi per tale via la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il conseguente inserimento nella dotazione organica della p.a., di un rapporto precario in precedenza istituito con determinati soggetti, già destinatari di incarico temporaneo conferito, a sua volta, non all'esito di concorso, ma con atto discrezionale di nomina «dall'esterno» del medesimo organo politico provinciale.

Né la deroga al richiamato principio può ritenersi legittimamente consentita nella considerazione della ragionevole esigenza oggettiva di assicurare una migliore garanzia di funzionamento della pubblica amministrazione: la norma de qua, invero, destinata ad operare «a regime» e non già per una fase di transizione o temporanea - e che, nel porre l'accento sul solo presupposto del riscontro del «particolare successo» conseguito dagli interessati nello svolgimento dei pregressi compiti loro affidati (in via temporanea), appare voler considerare il loro consentito inserimento in pianta stabile piuttosto come un «premio» soggettivo elargibile in considerazione della precedente attività svolta - non subordina in alcun modo la consentita

costituzione del rapporto a tempo indeterminato con i medesimi soggetti alla accertata ricorrenza di specifiche (e tanto meno transeunti) necessità funzionali proprie dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, e neppure al riscontro della carenza o insufficienza, nell'ambito della dotazione organica che rimane immutata, di dipendenti (da nominare o già nominati in base a concorso) aventi idoneità all'espletamento dei compiti istituzionali ed in specie all'esercizio di funzioni dirigenziali.

Sotto altro e connesso profilo - essendo la instaurazione del rapporto di lavoro a t.i. configurato dalla norma quale conseguenza dell'iscrizione dei medesimi soggetti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti - viene rammentato che ex art. 15 della legge n. 10/1992 in tale sezione, nell'ambito della quale è effettuata la scelta per il conferimento dell'incarico dirigenziale secondo il comma 4 del precedente art. 14, possono essere inseriti «fino a 80 dipendenti» i quali hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione; e che, ex art. 16 della stessa legge, l'iscrizione in tale sezione dei direttori di ufficio ed equiparati, nella ricorrenza delle condizioni ivi indicate, «avviene nei limiti dei posti disponibili» nella stessa e comunque per un numero non superiore a cinque per anno «avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale»: mentre nella relativa sezione B sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ufficio in quanto vincitori del relativo concorso.

In tale presupposto, e rimasto immutato, quadro normativo - caratterizzato, in sintesi, dal previsto numero chiuso dei dipendenti iscrivibili nella sezione A, e dalla loro iscrivibilità solo nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, comunque entro il ricordato numero massimo annuo secondo il criterio della maggiore anzianità nella carica dirigenziale già ricoperta (direttore di ufficio e equiparato) - la ora consentita e definitiva iscrizione nella medesima sezione A dei soggetti già chiamati a tempo determinato dall'esterno a funzioni dirigenziali, ben lungi dal potersi giustificare logicamente con la necessità oggettiva di garantire un migliore andamento della p.a., si pone in chiaro contrasto - per i conseguenti effetti propri discriminatoriamente oltre che irragionevolmente limitativi, se non addirittura preclusivi, alla iscrizione nella stessa sezione (e quindi al possibile conferimento di incarichi dirigenziali «superiori») di quei dipendenti che, già iscritti nella sezione B in quanto vincitori di concorso, ne avrebbero titolo in base all'art. 16 della cit. legge n. 10/1992 - con il principio cardine della imparzialità della amministrazione di cui all'art. 97, comma 1, Cost., e correlativamente con quello di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nonché con quello sancito dall'art. 51 della stessa, con la previsione del diritto di tutti i cittadini di concorrere, in condizioni di eguaglianza, agli uffici pubblici.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 82 del 26 settembre 2005 (GU 42/2005)

Materia: Beni culturali

Limiti violati: Art. 4 Statuto speciale; artt. 3 e 9 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 12 legge provincia di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni)

Annotazioni:

Con la disposizione impugnata la Provincia autonoma di Bolzano ha confermato nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali l'esclusione dal diritto di prelazione, previsto dagli articoli 59, 60, 61 e 62 del d. lgs. n. 42/2004 in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo storico artistico, «nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti alla tutela storico artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà».

A giudizio del ricorrente la disposizione si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che dispone che la potestà delle province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8 (ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

Viene ricordato al riguardo che l'art. 6 del D.P.R. n. 690/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio storico, artistico e popolare) prevede esplicitamente le modalità e i termini attraverso i quali lo Stato e le province autonome possono esercitare il diritto di prelazione, già previsti in generale dagli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939 n. 1089.

In definitiva risulta violato l'art. 9 Cost. nella parte in cui, per finalità di conservazione dell'unità aziendale dei masi chiusi (ma, non escluso, anche per ragioni meramente fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento nazionale in relazione a tali beni.

Appare per contro evidente alla difesa erariale che, allorché l'esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuità del «maso chiuso», tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo procedimento amministrativo e nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art 3, comma 1 Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale. Di qui il ricorrente lamenta l'abuso da parte della provincia dello strumento legislativo e con esso la violazione del dovere di leale collaborazione nei confronti delle amministrazioni statali e regionali.

Nel ricorso si osserva inoltre che la formulazione dell'articolo della legge provinciale, nella parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del d. lgs. n. 42/2004, sembra distinguere i trasferimenti di proprietà dai casi di successione aziendale tra parenti fino al terzo grado, introduce dubbi sulla permanenza generalizzata dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria, rendendosi oltretutto estremamente difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 87 del 19 ottobre (GU 45/2005)

Materia: Potere sostitutivo della regione

Limiti violati: Artt. 117 e 120 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 11, comma 3, l.r. Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane: ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misura di sostegno per i piccoli comuni)

Annotazioni:

Con l'art. 11, comma 3, viene previsto il potere sostitutivo della regione in quanto si dispone che il presidente della regione nomini un commissario ad acta qualora i presidenti delle comunità montane in via di soppressione non provvedano entro un termine stabilito ad espletare gli adempimenti di cui al precedente comma 2.

Il ricorrente osserva che la previsione di un potere sostitutivo in capo alla Regione Sardegna, pur essendo legittima in quanto la regione stessa, in quanto regione a statuto speciale, dispone di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) dello statuto di autonomia, non è subordinata al rispetto di apposite garanzie procedimentali.

In particolare nel ricorso viene eccepito che non si dispone che vi sia previa consultazione da parte del presidente della regione degli organi nei cui confronti opera il potere sostitutivo e quindi la norma viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., il cui rispetto è stato qualificato dalla Corte costituzionale, insieme ad altri requisiti, come condizione necessaria per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

Al riguardo si osserva che le comunità montane si qualificano come «un caso speciale di unioni di comuni» (Corte cost. sent. n. 244/2005) costituite per la valorizzazione delle zone montane allo scopo di realizzare particolari forme di cooperazione fra comuni che consentano l'esercizio più adeguato di funzioni proprie e funzioni conferite.

La competenza attribuita in materia alle regioni è da ricondurre alla competenza, legislativa regionale residuale ex art. 117, Cost. quarto comma, Cost.

Pertanto pur riconoscendo che le regioni hanno il potere di disciplinare la materia afferente alle comunità montane e quindi è legittimo l'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti dei predetti enti, tuttavia nel ricorso si ribadisce che tale esercizio deve sottostare agli stessi limiti che la Corte costituzionale con le sentenze n. 43/2004 e seguenti, ha posto per l'esercizio dei

poteri sostitutivi delle regioni nei confronti degli enti locali di cui all'art. 114 Cost.

Viene ricordato come la Corte ha affermato che tali poteri sostitutivi sono da considerarsi eccezionali dal momento che il loro esercizio comporta una modificazione sia pure temporanea, dell'assetto delle competenze e una limitazione delle autonomie locali.

In particolare la giurisprudenza costituzionale ha ribadito i seguenti principi:

- 1) le ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge;
- 2) la sostituzione può essere prevista solo per compiere atti o attività prive di discrezionalità nell'anno;
- 3) il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della regione o sulla base di una decisione di questo;
- 4) la legge deve predisporre idonee garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione.

La disciplina regionale impugnata non risponde, a giudizio del ricorrente, a tutti i requisiti indicati dalla Corte costituzionale affinché possa essere legittimamente configurato un potere sostitutivo regionale, con riferimento alle comunità montane: non è prevista, infatti, alcuna procedura per l'esercizio dei poteri di cui trattasi né, in conformità al principio di leale collaborazione è previsto «alcun meccanismo di collaborazione con l'ente inadempiente» (Corte cost. n. 69/2004).

Viene evidenziato che la stessa Corte ha recentemente sottolineato (sent. 244/2005) proprio in materia di comunità montane, che tali enti dispongono di un'autonomia fortemente garantita come dimostra, tra l'altro, «l'espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria regolamentare (art. 4, comma 5, legge n. 131/2003).

Sulla base di tali considerazioni, viene eccepita la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto la predetta autonomia statutaria ed organizzativa delle comunità montane deve essere, comunque, salvaguardata da parte delle regioni, ponendo in essere norme che prevedano un procedimento in grado di garantire, e non di mortificare, la partecipazione ed il coinvolgimento delle comunità montane nell'ambito della procedura di esercizio dei poteri sostitutivi.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 89 del 26 ottobre 2005 (GU 48/2005)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: Artt. 5, punto 16 e 6, punto 2, Statuto speciale; art. 117, comma 2 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i) e k) legge regionale 17/2005 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale; con specifico riguardo

Annotazioni:

Ad avviso del ricorrente, alcune disposizioni della legge impugnata, eccedono dalle competenze statutarie regionali previste dallo statuto speciale incidendo, per un verso, su materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro.

In particolare:

- l'art. 2, comma 1, lett. b), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile, invade una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale essendo riconducibile alla materia «difesa e sicurezza dello Stato», di cui all'art. 117, comma 2, lett. d), Cost. (in tal senso, sent. della Corte cost. n. 228/2004).

- l'art. 2, comma 1, lett. d), nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti, incide illegittimamente nelle materie, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione» che la Costituzione riserva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. g) e n), alla competenza esclusiva dello Stato.

- l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, sul principio di cui all'art. 8 della legge n. 977/1967 che stabilisce che i minori «possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica» e relativa certificazione. Principio, questo, la cui inosservanza da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della stessa legge. Perciò la norma è illegittima in quanto contrastante, da un lato, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, dall'altro, con i principi fondamentali in

materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

- l'art. 2, comma 1, lett. e), i) e k), che elimina l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica, rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore, riferendosi ad attività esposte a particolari rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro.